

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2146-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962*

*(V. Stampato n. 3609)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro del Bilancio**

**col Ministro delle Finanze**

**col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro della Pubblica Istruzione**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza*

*il 31 luglio 1962*

---

**Comunicata alla Presidenza il 24 novembre 1962**

---

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia  
concluso a Roma il 26 aprile 1961**

---

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo culturale concluso a Roma il 26 aprile 1961 tra l'Italia e la Somalia, del quale si chiede la ratifica, s'inquadra nel complesso dei rapporti e delle iniziative intesi a non interrompere una tradizione di relazioni tra il popolo italiano e il popolo somalo, che ha lontane origini, a consolidare l'amicizia tra i due Paesi e a continuare la nostra opera di cooperazione col giovane Stato africano per la cui indipendenza l'Italia ha creato le premesse e alla cui formazione ha largamente contribuito.

L'Accordo culturale si propone di mantenere viva e sempre più approfondire la reciproca conoscenza tra i due popoli, fissando i principi e fornendo i mezzi per una feconda e più intensa collaborazione in questo settore.

L'Accordo consta di 8 articoli, organicamente disposti e di un regolamento annesso.

L'articolo 1 stabilisce che ogni Paese potrà istituire e mantenere nel territorio dell'altro — conformemente al proprio ordinamento giuridico — scuole ed istituti culturali, ai quali verranno concesse particolari agevolazioni tributarie, intese a facilitarne il funzionamento.

Tali disposizioni sono estese dall'articolo 2 anche a scuole ed istituti culturali privati.

Particolarmente importante è l'articolo 3, che impegna le parti ad esaminare la possibilità del reciproco riconoscimento del titolo di studio. Tale riconoscimento comprende sia i titoli di studio conseguiti all'interno di uno Stato e da valere nell'altro, sia quelli conseguiti in scuole ed isti-

tuti culturali istituiti da uno Stato nell'altro Stato, ai sensi dei predetti articoli 1 e 2.

I successivi articoli 4 e 5 fissano impegni di carattere generale, intesi a favorire e a facilitare il più possibile la cooperazione culturale, scientifica, tecnica e sportiva tra i due Paesi. Tali impegni prevedono, tra l'altro, l'invio di docenti, conferenzieri, studiosi e tecnici; lo scambio di pubblicazioni; manifestazioni culturali, accordi di collaborazione nel settore radiotelevisivo, cinematografico, turistico e sportivo.

Al fine di consentire ai cittadini somali di compiere studi e ricerche nel nostro Paese, l'Italia si propone di concedere ad essi borse di studio (articolo 6). L'assegnazione e l'amministrazione di tali borse è oggetto dello speciale regolamento allegato all'Accordo.

Per regolare e favorire l'esecuzione dell'Accordo medesimo, l'articolo 7 prevede la costituzione di una Commissione mista, composta dei rappresentanti dei due Governi, che si riunirà alternativamente a Roma e a Mogadiscio.

Spetta anche alla Commissione studiare e promuovere le iniziative intese ad una più efficace collaborazione culturale, tra i due Paesi.

L'Accordo non ha limiti di tempo. Esso, peraltro, per l'articolo 8, potrà essere denunziato da ciascuna parte con un preavviso di sei mesi.

Questa è la sostanza dell'Accordo, che certamente rappresenta un notevole passo avanti nelle già ottime e intense relazioni che l'Italia tiene col giovane Stato somalo. Per questo, si propone di volerne autorizzare la ratifica.

JANNUZZI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Somalia concluso a Roma il 26 aprile 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 8 dell'Accordo stesso.